

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Nel corso delle operazioni per la realizzazione di un pozzo, si calava nella buca ma il terreno franava seppellendolo.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Condannato anche il lavoratore che guidava l'escavatrice, sia per avere violato le norma in materia di scavi (in questo caso eseguiti senza alcuna protezione), sia perché aveva violato anche gli ordinari precetti di diligenza e perizia essendo evidente l'assoluta pericolosità di uno scavo con quelle caratteristiche, sia, infine, perchè è compito del lavoratore anche segnalare i pericoli al datore di lavoro o preposto.

Note:

Esito: rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e di quelle in favore delle parti civili e liquida le stesse in euro 4.226,87 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2008

Numero: 1763

Sezione: IV

cod. 61bis

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.